



Data **22 FEB. 2018** Protocollo N° **F0469** Class: **5.740.20.10** Prat. Fasc. Allegati N° 2

Oggetto: **Nota ministeriale prot. n. 0004122 del 19/02/2018: chiarimenti e indicazioni applicative sul territorio regionale.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az. ULSS del Veneto

e, p.c., Al Ministero della Salute - D.G.S.A.F.V. Ufficio III

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Regioni e Province Autonome

Ai rappresentanti della filiera avicola

Alla Direzione Sanitaria dell'IZS delle Veneziae

Al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza
Aviaria - IZS delle Veneziae

In riferimento a quanto previsto dalla nota del Ministero della Salute prot. n. 0004122 del 19/02/2018, allegata alla presente, si forniscono i seguenti chiarimenti ed indicazioni applicative per il territorio della Regione del Veneto:

- Per quanto concerne le misure previste dall'**Art. 3** (e relative deroghe di cui all'**Art. 4**) del provvedimento ministeriale, a seguito di valutazione della situazione epidemiologica **e fino al 31 marzo 2018**:

a) Su tutto il territorio della regione Veneto è vietato allevare il pollame all'aperto.

In deroga:

1. I Servizi Veterinari delle Az.ULSS, in base alla situazione epidemiologica e alla valutazione del rischio (es: vicinanza ad allevamenti industriali), possono autorizzare l'allevamento di pollame all'aperto negli allevamenti di piccole dimensioni che non cedono a terzi volatili vivi (agriturismi e rurali), a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a del provvedimento ministeriale.

A tal riguardo, si precisa che gli svezzatori non rientrano in tale deroga.

2. E' consentito l'allevamento di selvaggina in voliera, a condizione che l'area di alimentazione e abbeveraggio sia protetta in modo tale da impedire l'accesso ai volatili selvatici, ed eviti quindi il contatto di questi con il mangime e l'acqua destinati alla selvaggina allevata.

b) In tutto il territorio della Regione del Veneto è autorizzato lo svolgimento di fiere, mostre e mercati avicoli, alle condizioni previste dall'Allegato III (per quanto concerne le manifestazioni espositive di volatili diversi dal pollame) e dall'Allegato IV (per quanto

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it



riguarda le fiere, mostre e mercati con pollame, ad esclusione di anatre e oche) della nota ministeriale.

- Ai sensi dell'**Art. 2, comma 2** del provvedimento ministeriale, la Regione del Veneto ha identificato come "Aree ad elevato rischio" i Comuni di cui all'Allegato A1 alla D.G.R. n. 634 del 11/05/2016, che si trasmette unitamente alla presente al fine di informare il Ministero della Salute e le Regioni.

In tale area devono essere applicate le misure previste all'**Art. 5, comma 1**. In particolare:

- o Gli accasamenti dei tacchini da carne siti nelle suddette "Aree ad elevato rischio" del Veneto sono autorizzati dalla Regione, previa valutazione favorevole delle misure di biosicurezza da parte della Az.ULSS competente;
 - o Al fine di autorizzare gli accasamenti in oggetto, le Filieri dovranno concordare con la Az.ULSS competente il sopralluogo finalizzato alla verifica delle biosicurezze pre-accasamento con la check-list prevista; l'esito di tale sopralluogo, congiuntamente al parere favorevole della Az.ULSS all'accasamento, dovrà essere trasmesso alla Regione (michele.brichese@regione.veneto.it e laura.favero@regione.veneto.it e p.c. all'IZSve (lbonfanti@izsvenezie.it, aazzolini@izsvenezie.it, dfornasiero@izsvenezie.it), per il parere finale di competenza;
 - o Per quanto concerne le tempistiche per la verifica delle biosicurezze negli allevamenti avicoli del territorio regionale e le check-list da utilizzare, si rimanda a quanto già comunicato con **nota regionale prot. n. 51038 del 9/02/18**, laddove le indicazioni previste per la "zona di ulteriore restrizione (ZUR)" si intendono riferite alle "Aree ad elevato rischio" del Veneto, sopra identificate.
- **Art. 5, comma 2:** prevede dei campionamenti prima della movimentazione (per il macello e da vita) di alcune specie avicole provenienti da allevamenti siti nelle "Aree ad elevato rischio" delle Regioni.

Considerato che la Regione del Veneto, con nota prot. n. 28399 del 24/01/18 (di trasmissione del Piano di sorveglianza nazionale influenza aviaria), aveva già disposto dei campionamenti pre-carico (in tacchini da carne e anatre e oche), aggiuntivi rispetto quelli del Piano nazionale, a chiarimento dei controlli complessivi da fare in Veneto si riassume quanto segue:

- **In tutto il territorio regionale (comprese le "Aree ad elevato rischio"):**

- controlli previsti nelle diverse specie avicole dal Piano di sorveglianza nazionale influenza aviaria;

- controlli pre-carico in allevamenti di tacchini da carne: nelle 96 ore precedenti il primo carico per il macello, controlli sierologici con una numerosità di 5 campioni per capannone (con un minimo di 10 campioni nel caso ci sia un solo capannone fino a un massimo di 20 per allevamento);

In considerazione del fatto che, a partire dal corrente anno, verrà utilizzato il kit ELISA per l'individuazione degli anticorpi nei confronti dell'influenza aviaria e che alcuni allevamenti di tacchini da carne del Veneto sono stati vaccinati nei confronti dei sierotipi H6 e H9 del virus dell'influenza aviaria, i veterinari che effettuano i



prelievi per IA in tale specie devono riportare nella Scheda accompagnamento campioni se gli animali sono stati vaccinati.

- controlli pre-carico in allevamenti di tacchini da carne: da effettuarsi esclusivamente se si rilevano animali morti o moribondi: nelle 96 h precedenti il 1° carico: visita clinica + 20 tamponi tracheali/capannone (max 60/allevamento), con le modalità di cui all'Allegato VII della nota ministeriale.

- controlli pre-carico in allevamenti di anatre e oche: nelle 96 ore precedenti il primo carico per il macello, controlli virologici (tamponi cloacali e tracheali). Al fine di uniformare la numerosità campionaria con quanto previsto dal provvedimento ministeriale del 19/02/18, si dovranno prelevare fino a 60 tamponi tracheali e 60 tamponi cloacali su altrettanti soggetti, per allevamento.

• **Nelle "Aree ad elevato rischio" della Regione:**

Ad integrazione di quanto sopra:

- controlli pre-movimentazione da vita: in pollastre da produzione di uova da consumo e selvaggina da ripopolamento: da effettuarsi esclusivamente se si rilevano animali morti o moribondi: nelle 72 h precedenti il 1° carico: visita clinica + 20 tamponi tracheali/capannone (max 60/allevamento), con le modalità di cui all'Allegato VII della nota ministeriale.

Si precisa che, come di consueto, i campionamenti per influenza aviaria effettuati sul territorio regionale saranno pubblicati su ReSolVe per la consultazione da parte dei veterinari delle Az.ULSS del Veneto a ciò abilitati.

Distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

MB/lf

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041-2791569 e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: Tel. 041-2791304

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it